

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BONATESTA, MAGLIOCCHETTI
e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati
commessi col mezzo della stampa periodica

ONOREVOLI SENATORI. - La recente clamorosa vicenda che ha visto incolpevolmente coinvolto il direttore de «Il Tempo», dottor Mottola, impone una riflessione sull'attuale formulazione dell'articolo 57 del codice penale.

Quest'articolo, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, individua il coinvolgimento del direttore responsabile in un reato proprio ed autonomo consistente nel totale o insufficiente controllo degli scritti da pubblicare, allorchè non provi di aver organizzato l'attività umana e materiale dell'azienda giornalistica in guisa tale da assicurare, attraverso un reticolo di provate esperienze e competenze, le condizioni ottimali e dunque efficienti per l'esercizio del controllo che la legge gli impone.

Alla luce di quanto appena affermato, appare indispensabile valutare con molta attenzione che cosa voglia dire «organizzazione ottimale».

La citata disposizione della legge n. 127 del 1958 già era tale da sollevare il problema in questione, dal momento che il direttore di un quotidiano o di un settimanale di dimensioni tali da renderne impossibile una lettura preventiva integrale poteva essere incolpato se si provava la mancata organizzazione di servizi redazionali adeguati a svolgere un efficace controllo preventivo.

La constatazione che, nel caso dei grandi quotidiani e delle grandi testate giornalistiche, il problema si complica per la mole di notizie, resoconti ed annunci che il direttore si trova a dover stampare fa risultare altrettanto chiaro quanto impensabile possa essere, quotidianamente, il controllo del pubblicato e del pubblicabile.

Al contrario appare più semplice il compito di chi dirige giornali locali o a tiratura

modesta, il cui sviluppo è maggiormente controllabile e le responsabilità più facilmente individuabili.

In tema di responsabilità del direttore numerosissime sono le sentenze provenienti da ogni sede giudiziaria; ne segnaliamo a riguardo due: 1) la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite penali del 18 novembre 1958, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale» (II, 1959, pag. 543 e seguenti); 2) la sentenza della Corte di cassazione del 26 marzo 1963, in «Cassazione penale - Massimario annotato» (IV, 1964, pag. 422 e 423).

Come è facile intuire dalla lettura delle sentenze in esame vi è già stata una notevole evoluzione in tema di individuazione delle responsabilità del direttore o del vicedirettore (*alter ego?*), ma alcune iniziative giudiziarie impongono una ulteriore verifica dell'attuabilità, in tempi e modi corretti, della normativa vigente.

La modifica che qui si propone all'articolo 57 del codice penale introduce la prova liberatoria, a mò di esimente: si prevede, cioè, la possibilità in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di provare la delega puntualmente articolata con riferimento specifico ai veri settori della testata, che potrà essere confermata a più soggetti ognuno portatore di una particolare responsabilità. La delega dovrà essere accettata dall'incaricato che se ne assume, così, la responsabilità.

Questa ipotesi delimita, in termini più ragionevoli, l'enorme responsabilità addebitabile al direttore in uno spazio così vasto qual è quello di un quotidiano o di un settimanale.

In altre parole la modifica prevede preliminarmente l'esclusione della responsabilità del direttore a fronte di un documento uff-

ziale che deleghi ad altri il settore dello stampato in cui viene redatto l'articolo o l'annuncio «incriminato».

Tale elementare soluzione avrebbe il duplice scopo di tutelare maggiormente il direttore e di responsabilizzare l'autore in ordine a ciò che egli scrive e di cui sarebbe l'unico responsabile.

Va, comunque, sottolineato come sarebbe auspicabile una maggiore uniformità di giudizi tra organi giudicanti ed inquirenti, per-

chè è sempre più difficile spiegare ai cittadini come mai lo stesso fatto commesso a Milano e a Roma, sia per l'un caso punibile e per l'altro no. Ma questo è un problema di carattere generale!

In tema di reati a mezzo stampa, seguendo l'indirizzo già espresso dalla Suprema Corte e con la conseguente proposta di modifica dell'articolo 57 del codice penale, ci proponiamo di tutelare gli operatori del settore, i lettori e la collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 57 del codice penale, le parole: «il quale omette di esercitare» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non abbia conferito delega per iscritto ad altro ufficio o ad altro incaricato, previa debita accettazione, ad esercitare».